



VINICIO VIOL

## 41 BIS UNA TORTURA DI STATO

La battaglia giudiziaria intrapresa a “mani nude” da Alfredo Cospito ha nuovamente acceso i riflettori sul regime carcerario previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario e, come al solito, ancora una volta, non sono mancate le distorsioni informative operate da molti, che dimostrano poca consapevolezza del regime.

Un fatto è certo: anche solo proporre opinioni critiche rispetto a questo regime è cosa altamente impopolare perché finisce per tradursi in una sorta di difesa dei mafiosi.

Questo impedisce anche solo di avviare un utile confronto per una possibile iniziativa politica tesa a riformarlo per renderlo più umano, eliminando quelle sterili vessazioni che lo pongono di fatto al di fuori dei limiti costituzionali.

Un regime, quello del 41 bis, che infatti stride con la Costituzione, e di ciò anche l’Europa è consapevole, ma tollerato perché ritenuto – secondo l’opinione circolante – un formidabile strumento di lotta per quel fenomeno tutto nostro (almeno così si dice) che è la criminalità organizzata.

E se allora la politica, anche quella giudiziaria, intende mantenerlo e soprattutto sostenerne i costi, non pochi né minimi, è auspicabile che si ponga mano ad una riforma del regime che recuperi ineludibili aspetti di umanità e di coerenza propri di

un sistema penitenziario dal volto costituzionale.

Prima di entrare nel merito di questa riflessione, è di un certo interesse dare qualche numero (non di follia) che aiuterà a capire meglio il mondo parallelo di cui stiamo parlando.

Oggi i detenuti in regime 41 bis sono poco più di settecento.

I collaboratori di giustizia sono circa mille- duecento.

Nel 1993, periodo certamente di alta tensione sociale, i detenuti in regime differenziato erano poco più di trecentotrenta.

Ecco, il comune lettore potrebbe commentare *“ma come... ci sono più pentiti che boss? Oppure: ... Nel 1993 c’erano sono meno della metà dei detenuti di oggi, ed era sicuramente un periodo storico caratterizzato da un feroce confronto tra Stato e Criminalità non paragonabile ai giorni nostri”*.

Questi semplici e forse paradossali dati, in realtà, tradiscono profonde ragioni di un’urgente riforma, articolata su almeno tre piani: quello di un controllo giurisdizionale dei decreti di applicazione o proroga del regime emanati dal Ministro della Giustizia; quello delle modalità di colloquio del ristretto con i familiari, che in realtà malcelano forme di tortura; quello relativo alla eliminazione di qualsiasi forma di ulteriore

restrizione detentiva che dia luogo a una sorta di "Super 41 bis".

Quanto al controllo giurisdizionale, operato come noto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, giudice unico per tutto il territorio nazionale, si lamenta l'assenza di un vaglio realmente ancorato ai fatti che in un qualche modo possano essere sintomatici di pericolosità qualificata del detenuto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti connota il controllo operato dal Tribunale di Sorveglianza in termini di giudizio che si avvicina più a un vaglio di legittimità che di merito.

Lo scrutinio del Tribunale si riduce a verificare che le informazioni contenute nel decreto del Ministro corrispondano agli esiti dei giudizi di merito o ad eventuali risultanze cautelari: in pratica si riduce ad una ricognizione della biografia criminale, la quale, tuttavia, da sola considerata non potrebbe legittimare l'applicazione del carcere duro.

Si tratta indubbiamente di un giudizio per certi aspetti meramente formale e per altri evanescente ed impalpabile, ma ciò appare viepiù grave ove si pensi che il Collegio di Sorveglianza è tenuto a formulare una prognosi in ordine alle conseguenze di una eventuale revoca del regime ed in particolare se il detenuto beneficiario della revoca possa poi ripristinare effettivi collegamenti con il sodalizio di appartenenza e riprendere ad orchestrarne le attività.

Appare quindi evidente che l'assenza di un vaglio serio, effettivo e su fatti verificati e verificabili incide in maniera decisiva sulla prognosi, che finisce per essere meramente astratta e dagli esiti scontati a fronte della storiografia riportata nel decreto applicativo.

Peraltro, uno dei parametri in base al quale testare tale pericolo è la vitalità attuale del clan di appartenenza.

Tale criterio, però, è sicuramente fallace con riferimento a quei territori in cui è alto e







strutturale il tasso di criminalità organizzata; riprova di ciò è data dal fatto che vi sono detenuti sepolti in regime di 41 bis anche da oltre venticinque anni, provenienti da territori particolarmente critici, ma che nulla hanno a che vedere con le nuove organizzazioni, le quali nel tempo hanno sicuramente subito radicali mutazioni, estinzioni e ricambi generazionali e operativi.

La conseguenza è che, a questi detenuti, di fatto il regime viene prolungato *sine die* per ragioni di provenienza ed eredità, più che per ragioni di "merito" attuale.

L'ulteriore ed eventuale controllo giurisdizionale rischia di essere concretamente inefficace e comunque inadeguato se solo si pensa che lo strumento di impugnazione è il ricorso in cassazione, ammesso, come detto,

solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Quindi, anche di fronte a una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza palesemente carente sotto il profilo argomentativo, il rimedio non trova alcuna soddisfazione per i noti limiti che la Corte di Cassazione ci ricorda continuamente.

Non molti conoscono, inoltre, il c.d. Super 41 bis o aree riservate.

I detenuti sottoposti al 41 bis Ord. Pen. sono ristretti in istituti di pena dedicati esclusivamente a loro o comunque in sezioni speciali e separate logisticamente dal resto dell'istituto. Tra le sezioni deputate alla custodia dei detenuti in regime speciale, vi sono le c.d. Aree Riservate, ossia delle sottoripartizioni di piccole dimensioni,

strutture a sicurezza ulteriormente rinforzata, finalizzate a garantire il massimo livello di sicurezza e nelle quali vengono ristretti i soggetti ritenuti più potenti e influenti nel contesto della criminalità mafiosa.

La gestione di tali Aree è affidata al Gom, ovvero allo speciale reparto operativo mobile del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Secondo quanto emerge dalla Relazione del Garante dei diritti dei detenuti del 2019 ([https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub\\_rel\\_par.page](https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub_rel_par.page)), tali Aree sono prevalentemente collocate al piano terra della sezione, quella meno areata e illuminata del carcere; il "passeggio" per l'ora d'aria di questi detenuti più "speciali" degli altri è una possibilità spesso non sfruttata perché per loro, andare all'aria aperta, vuol dire andare in una sorta di gabbia di cemento armato di due, tre metri per cinque e alta tre metri, con una pesante rete a maglie molto stretta che ad essa fa da copertura.

Con la conseguenza che di fatto tali Aree comportano una ingiustificata ulteriore riduzione rispetto alle già pesanti limitazioni previste dalla legge che regola il regime carcerario speciale ex art. 41 bis Ord. Pen. Ai detenuti inseriti all'interno dell'Area Riservata in ragione della ritenuta caratura criminale, sono affiancati anche detenuti dallo scarso rilievo criminale, i quali, dopo una lunga e accurata selezione, vengono designati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a fare "compagnia" ai boss e perciò al precipuo fine di consentire la socialità dei soggetti ritenuti particolarmente pericolosi.

Si tratta, tuttavia, di situazioni di mero fatto che non sembrano trovare un appiglio normativo e che fanno sorgere dubbi sulla legittimità dei provvedimenti di assegnazione alle aree riservate ed il conseguente contrasto con i diritti dei detenuti.

Ad esempio, nel carcere di L'Aquila le celle sono situate al piano terra della sezione di sor-



veglanza speciale ex art. 41 bis Ord. Pen., hanno una finestra caratterizzata da una prima inferriata e da un ulteriore massiccio strato di rete metallica che non consente, per il suo spessore, il passaggio di luce solare, la possibilità di guardare al di là della rete ed ostacola una piena possibilità di ricambio dell'aria.

In tale Area è consentita un'ora di socialità con altri due detenuti, ma essa è effettuata in uno spazio equivalente ad una cella, mentre nella normale sezione del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., esso è pari al doppio.

È altresì concessa l'ora di passeggio, sebbene anche qui non vi sia alcuna possibilità di poter svolgere attività fisica, essendo lo spazio molto ridotto e circondato da un enorme muro, sulla cui sommità, a copertura, vi è una grossa rete metallica a maglie molto strette, la quale, al pari della cella, non consente l'illuminazione con luce naturale.

Tale condizione costituisce un gravissimo pregiudizio per il detenuto visto che l'assenza di esposizione al sole impedisce l'assimilazione corretta della vitamina D, elemento essenziale per la salute della ossa e del sistema cardiovascolare, comporta altresì gravi conseguenze alla vista non essendo possibile né in cella, né nella saletta per l'ora di socialità ed infine nemmeno nel luogo di passeggio, avere la possibilità non solo di godere della illuminazione solare, ma neppure di estendere lo sguardo oltre i due metri.

È bene rappresentare che l'assenza di una fonte normativa che espressamente disciplini l'area riservata e della dubbia legittimità della sua gestione, ha destato l'interesse di organismi internazionali, tra i quali il Comitato Europeo per la Prevenzione sulla Tortura (Cpt).

Esso infatti, dopo aver evidenziato il "quasi isolamento" del regime speciale di questa Area Riservata, nel 2008 ha avanzato alle Autorità italiane richiesta di chiarimento in ordine alle normative che le istituì (Report to the Italian Government 8-21 April

2016, in <https://www.coe.int/it/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy>).

La risposta fornita dall'Italia ha ricondotto la previsione di tali Aree nell'art. 32 del Regolamento Penitenziario, il quale prevede una separazione del detenuto che abbia un comportamento che richiede particolari cautele, dal resto della comunità carceraria o comunque prevede l'assegnazione del detenuto a istituti e sezioni per motivi cautelari, ciò a fini di tutela del medesimo o dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni (response of the Italian Government 21 novembre-3 dicembre 2004, in <https://www.coe.int/it/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy>).

Tuttavia, risulta evidente come la spiegazione fornita dalle autorità italiane non sia esaustiva poiché, nel caso delle aree riservate, manca la finalità di tutela del destinatario del provvedimento, che legittima l'assegnazione del citato art. 32 e che, pertanto, rende prive di fondamento giuridico le assegnazioni ad esse.

In ogni caso, in questi ultimi due anni, in particolare nel carcere di L'Aquila, a seguito del reclamo di qualche detenuto ristretto nelle aree riservate, alcuni Magistrati di Sorveglianza si sono recati all'interno di esse e successivamente hanno disposto che i detenuti fossero trasferiti.

Il DAP ha impugnato il provvedimento di trasferimento ma il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo. Sempre il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, nel proprio report pubblicato il 21 gennaio 2020 (<https://www.coe.int/it/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-carries-out-12-day-visit-to-italy>), ha evidenziato i danni psico-fisici ai quali va incontro un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. per periodi prolungati.

Insomma anche il diritto alla salute viene seriamente compromesso, con buona pace –



tra gli altri – dell’art. 32 della Costituzione. Ultimo, ma non meno importante aspetto, è quello che possiamo definire di *tortura tattile*, alla quale è sottoposto il detenuto in 41 bis, questi, effettuando i colloqui con i familiari attraverso un vetro, è privato del più semplice contatto fisico con i suoi familiari. Si tratta di un vero e proprio supplizio che può durare anche anni e che coinvolge anche i figli del detenuto dal compimento del dodicesimo anno di età, costretti a vedere il genitore al di là del vetro separatorio. Qui è d’obbligo una domanda: ma tutto ciò (ed anche altro) è proprio necessario? Recentemente il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tentando di innalzare a quattordici anni l’età del c.d. vetro; vedremo a breve cosa deciderà la Consulta, visto che la questione sarà trattata all’udienza del prossimo 5 aprile 2023 (ord. n. 104/2022). È noto che la famiglia e soprattutto gli affetti siano il migliore propellente per quella, a volte faticosa e lunga, opera di rieduca-

zione e recupero del detenuto. Già l’attività di trattamento all’interno delle sezioni di 41 bis è inesistente, se vengono meno anche gli affetti, queste persone vengono lasciate lì in cattività, assimilabili a prigionieri.

Una soluzione ci sarebbe ed è stato proprio un detenuto in regime differenziato dal 2003 a suggerirmela e trova fondamento in vigenti disposizioni normative.

L’art. 41 bis, comma 2 quater lett. b), Ord. Pen. dispone che i locali per i colloqui siano attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, mentre la circolare DAP del 2 ottobre 2017 disciplina i casi particolari come i colloqui con i figli.

Pertanto, tenendo conto di esse e con molto buon senso associato ad un ineludibile senso di umanità, può trovare spazio ciò che un mio assistito invoca: *“perquisitemi prima del colloquio, perquisitemi dopo il colloquio, mettete qualche microfono in più, mettete qualche telecamere in più, ma toglietemi il vetro e fatemi abbracciare le mie figlie”*.

